

Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- ANNO 2021 (Art. 6 DL 732021 e Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali)

Approvato con deliberazione C.C. n.....del

Sommario

ART. 1 - Riduzione TARI anno 2021: Risorse art. 6, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 7 (Decreto Sostegni bis)	3
ART. 2 - Riduzioni IMU – TARI – CANONE UNICO anno 2021: Risorse il Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020	3
ART. 3 - Cumulabilità delle riduzioni	4
ART. 4 – Riconoscimento e compensazione	4
ART. 5 – Condizione sospensiva	4
Art. 6. - Presentazione istanza e documentazione	4
Art 7 - Rinvio	5

ART. 1 - Riduzione TARI anno 2021: Risorse art. 6, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 7 (Decreto Sostegni bis)

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, individuate attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività, a cui è stata imposta quindi la sospensione ovvero la limitazione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 per l'anno 2021, è concessa in favore delle predette categorie economiche, che hanno presentato la dichiarazione ai fini della tassa e per le superfici dichiarate o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, una riduzione della Tari 2021, nella quota fissa e nella quota variabile sulle unità immobiliari strumentali, proporzionalmente alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni bis) ed all'importo dovuto da ciascun beneficiario.
2. La suddetta riduzione, tenuto conto delle somme assegnate potrà essere riconosciuta anche alle attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di chiusura obbligatoria ma comunque in ragione dell'emergenza. Per tali attività la "restrizione nell'esercizio delle rispettive attività" è da riferire ad un rilevante calo della stessa e del relativo fatturato evidentemente connessi con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, da documentare con dichiarazione dalla quale desumere la dimensione del calo di fatturato e/o variazione del risultato di impresa. I parametri ai quali fare riferimento per individuare le variazioni negative di fatturato e/o di reddito, che danno diritto al riconoscimento delle riduzioni, saranno rapportati a quelli considerati ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni esistenti.

ART. 2 - Riduzioni IMU – TARI – CANONE UNICO anno 2021: Risorse il Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020

1. Per il solo anno 2021 - in aggiunta alle agevolazioni di cui all'art. 1 limitatamente alla TARI, - con il Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche ed attività imprenditoriali, individuate attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività, a cui è stata imposta quindi la sospensione ovvero la limitazione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dei tributi locali o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, è riconosciuta una riduzione della TARI, dell'IMU e del Canone unico dovuti per il 2021, per gli immobili strumentali, proporzionalmente alle risorse assegnate e all'importo dovuto dai beneficiari nella misura massima. Per la TARI le agevolazioni sono cumulabili, fino al totale della tassa dovuta per il 2021, a con le agevolazioni di cui all'art.1.
2. Le suddette riduzioni, tenuto conto delle somme assegnate potranno essere riconosciute anche alle attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di chiusura obbligatoria ma comunque in ragione dell'emergenza. Per tali attività la "restrizione nell'esercizio delle rispettive attività" è da riferire ad un rilevante calo della stessa e del relativo fatturato evidentemente connessi con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, da documentare con dichiarazione dalla quale desumere la dimensione del

calo di fatturato e/o variazione del risultato di impresa. I parametri ai quali fare riferimento per individuare le variazioni negative di fatturato e/o di reddito, che danno diritto al riconoscimento delle riduzioni, saranno rapportati a quelli considerati ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni esistenti.

ART. 3 - Cumulabilità delle riduzioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 e 2, non sono cumulabili con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.
2. Le agevolazioni di cui all'art. 1 e 2, ai fini TARI, sono cumulabili tra loro.

ART. 4 – Riconoscimento e compensazione

1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, potranno essere concesse fino all'importo massimo dovuto per i tributi locali per l'anno 2021, nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione.
2. Esse saranno compensate con i tributi dell'anno 2021, con pendenze precedenti riferite ai tributi locali o, in assenza, con i tributi dovuti per l'anno 2022.

ART. 5 – Condizione sospensiva

1. Le misure agevolative di cui agli artt. 1 e 2 ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse a ciò specificatamente destinate (art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e art. 11 della L.R. n. 9/2020). Il loro riconoscimento, pertanto, è strettamente subordinato all'effettivo trasferimento delle somme da parte dello Stato e della Regione.
2. Per quanto, poi, riguarda lo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 della L.R. n. 9/2020, questo si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:
 - a) notifica al Comune di Mussomeli e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
 - b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato.
 - c) il mancato verificarsi di ambedue le condizioni sospensive renderà inapplicabile l'art. 2 e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento.

Art. 6. - Presentazione istanza e documentazione

1. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità che verranno resi noti dal Comune, compatibilmente con le scadenze previste dalla L.r. 9/2020 e dal dl 73/2021, di apposita istanza e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti la sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 .

Art 7 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, al fine dell'attuazione del contenuto dello stesso si fa riferimento ai vigenti regolamenti in materia di IMU, TARI E CANONE UNICO PATRIMONIALE.